



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1212/11 FEB-18

Prot. n.036

Napoli, 12 dicembre 2018

Al Presidente della Giunta
Regionale

All'Assessore all'Ambiente

- Loro sedi -

Interrogazione a risposta scritta

**Oggetto: programma straordinario ex art. 45 LR n. 14/2016-
compostiere di comunità e raccolta differenziata.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) l'art. 45 della legge regionale n. 14/2016, (Programma straordinario e soggetti attuatori) prevede che in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13), la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti: a) il potenziamento dei servizi e delle attività, anche mediante l'organizzazione di azioni di vigilanza locale, per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio regionale; c) lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti; d) la gestione efficace del percolato prodotto nei siti e negli impianti pubblici, a servizio del ciclo integrato dei rifiuti per il percolato; e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e di quelli destinati ad uso pubblico, compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e di quelli già interessati da attività di stoccaggio di rifiuti;
- b) con bando pubblicato il 08/08/2017, la Giunta Regionale della Campania ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.L. vo n.50/2016 una Procedura aperta - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - "per la fornitura di compostiere di comunità di capacità di trattamento di 60 t/anno, 80 t/anno, 130 t/anno comprensive di kit accessorio (pesa - biotrituratore - vaglio - sensori/misurazione valori - maturatore statico) e moduli prefabbricati in legno (tipologia casetta) di varie dimensioni (comprensivo di montaggio e il fissaggio delle strutture, e le predisposizioni



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

per gli allacci alle reti di distribuzione idrica - fognaria ed elettrica) per l'alloggiamento delle compostiere", da consegnare a circa 150 Amministrazioni comunali del territorio regionale che ne hanno fatto espressa richiesta;

- c) il bando prevedeva quale requisito un livello minimo di fatturato la cui esatta determinazione ha prodotto numerose richieste di chiarimenti e una scarsa partecipazione al bando *per la difficoltà rappresentata dalle imprese interessate alla procedura a reperire sul mercato interno e comunitario soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante in un settore, quale quello della fornitura di compostiere di comunità, di recente affermazione;*
- d) la Regione ha tentato di ovviare a tale difficoltà fornendo dei chiarimenti nelle FAQ qualificati quale "interpretazione autentica" della lex specialis in cui si chiariva che *"le ditte dovessero far riferimento al fatturato specifico di settore e non solo a quello derivante da forniture allestite con le medesime attrezzature, per tipologia, di quelle indicate nella lex specialis" e che "l'aver indicato al punto 2 '...che 'Non sono considerate analoghe forniture allestite con attrezzature diverse, per tipologia, da quelle indicate' è stato un mero refuso di cui non tener conto nella formulazione della domanda di partecipazione alla gara";*
- e) è stato presentato ricorso al TAR da parte di una delle due uniche ATI partecipanti e contestuale ricorso incidentale della contro interessata che oltre ad aver bloccato, fino ad oggi, la procedura rallentando l'esecuzione dell'appalto in attesa della definizione del procedimento giudiziario ha portato all'annullamento da parte del Tar, confermato dal Consiglio di Stato, dell'assegnazione di taluni lotti;
- f) la sentenza del Tar ha evidenziato che *"con le FAQ in questione la stazione appaltante ha palesemente e consapevolmente modificato i requisiti di partecipazione alla gara in quanto, a fronte di una procedura per l'affidamento di una fornitura è stato introdotto un requisito di capacità evidentemente riferito ad appalti di servizi, laddove evidentemente il riferimento a requisiti "di settore" doveva (logicamente e giuridicamente) pur sempre rimanere rapportato alla tipologia di appalto che veniva bandito" affermando quindi che "qualora emergessero errori sostanziali nella formulazione delle clausole di gara, specialmente in materia di requisiti che delimitano l'ambito dei potenziali aspiranti alla procedura, la stazione appaltante non può evitare di emendare la clausola con l'osservanza delle forme previste dall'ordinamento in materia di autotutela e rispettando in particolare le norme previste in materia di pubblicità del bando e delle sue modifiche nonché di termini per la presentazione delle offerte";*

considerato che:

- a) il bando è stato frazionato in 13 lotti di cui i primi dieci relativi alla fornitura delle compostiere nelle tre capacità dimensionali individuate e gli



ultimi tre alla fornitura delle casette prefabbricate per l'alloggio delle compostiere;

- b) sebbene il codice appalti preveda un principio generale secondo cui le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti per agevolare le piccole e medie imprese con la necessità di motivare una scelta in senso difforme, l'Anac (Parere n. 73 del 10 aprile 2014) ha evidenziato che il frazionamento non deve influire sul risultato che si intende perseguire con il bando per cui esso può essere escluso ove lo stesso rischi di svilire lo scopo dell'appalto;
- c) *la scelta discrezionale impone alla stazione appaltante una valutazione preliminare in ordine alla natura funzionale del lotto: l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. La valorizzazione della natura funzionale del lotto ha il pregio di favorire l'efficienza e l'economicità dell'appalto, perché evita, qualora non fosse completata una frazione dell'appalto, uno spreco di risorse economiche e un danno per l'erario (cfr. parere n. 32 del 13 febbraio 2014) Anac Delibera N. 612 DEL 7 giugno 2017;*

rilevato che:

- a) i requisiti relativi al fatturato previsti nel bando hanno in parte svilito sia il senso della motivazione della preferenza accordata dal codice appalti alla suddivisione in lotti (agevolare le piccole e medie imprese) che la più ampia partecipazione al bando come attestato dall'esito della procedura;
- b) le competenze necessarie alla costruzione di un modulo prefabbricato non differiscono da quelle costruttive della struttura di una compostiera (cosa diversa è la progettazione del funzionamento dell'impianto) per cui sarebbe stato logico affidare il progetto completo di compostiera e casetta alloggio così da rendere il lotto funzionalmente autonomo;
- c) i tre lotti dedicati esclusivamente alla fornitura delle casette prefabbricate necessarie per alloggiare le compostiere sono andati deserti;
- d) tale circostanza genera il rischio che siano consegnate le compostiere senza avere a disposizione le casette prefabbricate in cui alloggiarle, impedendone così la messa in esercizio;

considerato, altresì, che:

- a) a seguito delle modifiche apportate all'art. 45 legge regionale n. 14/2016 (Programma straordinario e soggetti attuatori), dalla legge regionale n. 29/2018, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), risulta aumentata notevolmente la platea dei possibili destinatari delle misure di rafforzamento della raccolta differenziata;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA


Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) gli ultimi dati sulla raccolta differenziata in Regione Campania pur registrando un timido aumento, da 51,6 del 2016 al 52,8 del 2017, si attestano ben al di sotto delle previsioni contenute nel PRGRU 2016 che al 2017 indicava quale obiettivo intermedio il raggiungimento del 58.6 % di RD a livello regionale.

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
interroga la Giunta per sapere**

- 1) secondo quale criterio saranno selezionati i comuni che riceveranno in assegnazione le prime 122 compostiere previste in base ai lotti aggiudicati;
- 2) in che modo si intende procedere per i lotti non aggiudicati e per quelli relativi alle casette prefabbricate, in particolare se si intende procedere alla pubblicazione in tempi brevi di un nuovo bando che tenga conto delle criticità evidenziate;
- 3) a quanto ammontano ad oggi le risorse ancora disponibili per l'attuazione del programma di cui all'art. 45 nelle diverse linee d'intervento;
- 4) in che modo si intende promuovere la stipula delle nuove convenzioni per lo sviluppo della raccolta differenziata nei Comuni che non raggiungono il 65% di RD;
- 5) quali risultati ha prodotto, fin ora, l'attuazione del programma straordinario e se ritiene che essi siano rispondenti ai risultati attesi.


Maria Muscarà